

**OGGETTO: L.R. 26.06.1980, n. 90. Rinnovo della concessione mineraria di acqua minerale denominata “Sorgente Ninfa Egeria Acqua Santa” sita in territorio del Comune di Roma. Titolare: Acqua Santa di Roma S.p.A.**

### **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L.R. 18.2.2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6.9.2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che con Decreto Ministeriale del 10.06.1948 è stata originariamente accordata alla Acqua Santa di Roma S.r.l. la concessione di acqua minerale denominata “Sorgente Ninfa Egeria Acqua Santa”, di Ha 132.88.00, sita in territorio del Comune di Roma, per la durata di anni sessanta;

CHE con Decreto Ministeriale del 8.09.1950 la concessione mineraria di cui trattasi è stata intestata alla Acqua Santa S.r.l.;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 162 del 5.06.2000 la stessa concessione mineraria è stata intestata alla Acqua Santa di Roma S.p.A.;

CONSIDERATO che con istanza pervenuta in data 31.05.2006 – prot. n. 77122 la Acqua Santa di Roma S.p.A. (Partita IVA 05551381006), con sede in Via dell’Almone, 111 – 00179 Roma, ha chiesto il rinnovo della concessione di acqua minerale denominata “Sorgente Ninfa Egeria Acqua Santa”, sita in Comune di Roma;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 28386 del 1.03.2007 l’istanza di rinnovo è stata trasmessa al Comune di Roma per la pubblicazione all’Albo Pretorio dal 12.03.2007 al 27.03.2007;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8857 del 22.05.2007 il Comune di Roma ha restituito l’istanza regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio, completa della relata di pubblicazione attestante che sulla stessa non sono state presentate opposizioni;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 28390 del 1.03.2007 è stato chiesto il parere, ai sensi dell'art. 4, comma secondo del D.P.R. n. 620/1955, dell'Amministrazione Provinciale di Roma, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma e dell'XI Municipio del Comune di Roma, i quali non hanno presentato osservazioni;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 28387 del 1.03.2007 è stato chiesto il parere di competenza dell'Azienda U.S.L. Roma C, la quale con nota prot. n. 28004 del 15.05.2007 ha fatto presente “...*che rispettando lo stabilimento di acqua minerale le condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, Nulla Osta per quanto di competenza alla concessione dell'istanza di cui all'oggetto*”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 28391 del 1.03.2007 è stato chiesto il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, la quale con nota prot. n. 13647 del 3.05.2007 ha comunicato quanto segue: “*Relativamente alla specifica problematica del rinnovo della concessione in oggetto, pur non essendo materia di questo Ufficio, si esprime nulla osta al rinnovo*”;

CONSIDERATO che la nota prot. n. 28388 del 1.03.2007, con la quale è stato chiesto al Parco Regionale dell'Appia Antica il rilascio di eventuali osservazioni in merito, non ha avuto riscontro;

CONSIDERATO che l'avviso di richiesta di rinnovo della concessione di acqua minerale “Sorgente Ninfa Egeria Acqua Santa”, è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 12 del 30.04.2007 – Parte III e sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni n. 47 del 21.04.2007;

CONSIDERATO che negli anni di titolarità la Acqua Santa di Roma S.p.A. ha ben utilizzato la concessione di acqua minerale di cui trattasi e curato con attenzione la valorizzazione del bene minerario;

CONSIDERATO che la Acqua Santa di Roma S.p.A. è in possesso della idoneità tecnico-economica per lo sfruttamento della concessione mineraria;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti risulta che il titolare della concessione effettua regolarmente il pagamento del diritto proporzionale annuo anticipato, così come previsto dalla L.R. n. 90 del 26.6.1980 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che dai sopralluoghi esperiti presso la fonte è risultato che sia il pozzo di captazione che l'impianto di adduzione dell'acqua minerale si mostrano in buone condizioni di manutenzione e che la Società ha adeguato la propria azienda alla normativa regionale in vigore;

CONSIDERATO che la Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali nella seduta tenutasi il 18.10.2007 ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione mineraria “Sorgente Ninfa Egeria Acqua Santa” per il periodo massimo previsto dalla legge, a condizione che il titolare si munisca preventivamente dei prescritti nulla osta urbanistici, ambientali e archeologici qualora dovesse realizzare nuove opere nell'area della concessione;

RITENUTO che per l'importanza del giacimento, a norma del combinato disposto dell'art. 34 del R.D. 29.07.1927, n. 1443 e dell'art. 27, comma primo, della L.R. 26.06.1980, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, sia opportuno rinnovare la concessione per una durata di anni trenta a decorrere dal 10.06.2008, data di scadenza della stessa;

## DETERMINA

Le premesse formano parte integrante della presente determinazione.

1. La concessione mineraria di acqua minerale denominata "Sorgente Ninfa Egeria Acqua Santa", in territorio del Comune di Roma, avente una estensione di Ha 132.88.00 (ettari centotrentadue e are ottantotto), è rinnovata per anni **trenta** a decorrere dalla data del 10.06.2008, in favore della Acqua Santa di Roma S.p.A. (Partita IVA 05551381006), con sede in Via dell'Almone, 111 – 00179 Roma;
2. La Acqua Santa di Roma S.p.A., titolare della concessione, è tenuta:
  - a) a versare la tassa di concessione regionale di Euro 816,38, ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n. 10 art. 5 che riduce del 17% annuo per il triennio 2002-2004, fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 51%, gli importi di tutte le voci di tariffa allegata alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni;
  - b) a corrispondere alla Regione Lazio i diritti indicati all'art. 7 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15;
  - c) ad osservare l'obbligo di provvedere, con misuratori di portata e di conducibilità elettrica alle sorgenti o in prossimità dell'impianto di utilizzazione nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area della concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia la portata e le caratteristiche dell'acqua sia la meteorologia della zona della concessione;
  - d) ad informare, ogni quattro mesi, l'Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria del Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale alle Attività Produttive, dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;
  - e) a fornire ai funzionari della Regione Lazio i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici che venissero richiesti;
  - f) a munirsi dei previsti nulla osta urbanistici, ambientali e archeologici in caso di esecuzione di nuove opere nell'area della concessione e di ogni altra autorizzazione necessaria per la tutela e la salvaguardia di eventuali valori protetti che gravino sull'area medesima;
  - g) ad attenersi, inoltre, alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua;
  - h) ad eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario dell'Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, la misurazione della portata dei singoli pozzi;
  - i) a far pervenire alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive, entro tre mesi dalla data di notifica della presente determinazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.

3. Il rinnovo della concessione mineraria è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE**

(Dott. Guido Magrini)